

Per l'opponente: "In via principale: disporre l'annullamento, la revoca ovvero l'archiviazione del verbale di violazione al codice della strada n. 285/F (Prot. 34774/2024) del 12/11/24 notificato in data 14/01/25 della Polizia Locale [redacted] con ogni consequenziale provvedimento; In via subordinata: Irrogarsi il minimo delle sanzioni pecuniarie previste."

Per la resistente: "Respingere l'opposizione e confermare il verbale impugnato."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10/02/2025 E [redacted], in qualità di proprietaria del veicolo tg. [redacted] presentava opposizione al verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale [redacted] n. 285/F del 12/11/2024 per violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s., per aver il conducente del citato veicolo, in data 12/11/2024, in SP Via [redacted], intersezione S. da [redacted] direzione [redacted], superato la linea d'arresto all'intersezione semaforizzata proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa. Eccepiva la nullità del verbale per difetto di contestazione immediata per violazione dell'art. 201 - illegittimità della contestazione - difetto di motivazione, la mancata omologazione dell'apparecchiatura ed il fatto che l'installazione dell'apparecchio misuratore non risultasse esser stata autorizzata dall'ente proprietario della strada ed insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale e in subordine, per la conferma della sanzione nel minimo edittale.



Con decreto in data 12/02/2025 il Gdp disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di comparizione delle parti, ordinando contestualmente all'amministrazione di depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza copia degli atti relativi all'accertamento.

In data 15/04/2025 l'Amministrazione si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, sottolineando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente ed insisteva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 5/05/2025, dopo ampia discussione, il Giudice di Pace, rientrato dalla camera di consiglio, decideva sulle conclusioni rassegnate dando lettura del dispositivo della sentenza.

E. E. ha presentato opposizione al verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale **_____** n. 285/F del 12/11/2024 per violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s..

E' incontestato tra le parti che l'infrazione sia stata accertata mediante rilevazione fotografica effettuata da impianto semaforico di rilevamento automatico, e che la contestazione non sia avvenuta immediatamente in assenza di agenti sul posto.

L'art 201 comma 1 ter c.d.s., in correlazione con l'art. 45 comma 6 c.d.s., prevede che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (v. art 201 comma 1 bis lett. b) c.d.s.) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale *"qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"*.



Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha fornito prova dell'autorizzazione e collaudo dell'apparecchiatura ma non dell'omologazione come previsto per i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni e, conseguentemente, anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (Cass. Civ. sez. II, 19/10/2011, n.21605; Cass. civ. sez. VI, 23/10/2017, n.25026; Cass. civ.)

Nel caso di specie non vi è prova, agli atti del giudizio, che l'apparecchiatura autoscon red matricola risulti essere stata omologata.

Conseguentemente, non essendo stato possibile accertare la conformità del sistema di rilevazione ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione, il ricorso deve essere accolto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.lgs. n. 150/2011 per insufficienza di prova ed il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale (.....) annullato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.


La celerità del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di Pace di Reggio Emilia

Definitivamente pronunciato, ogni contraria istanza eccezione e



deduzione reietta, visto l'art. 7 comma 10 D.lgs. n. 150/2011
accoglie il ricorso ed annulla il verbale di violazione al codice della
strada n. 285/F (Prot. 34774/2024) del 12/11/24 notificato in data
14/01/25 la Polizia Locale 

Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Reggio Emilia, 5 maggio 2025.

Il Giudice di Pace

Dott. Rita Rosa

